

COMMISSIONE VII

DIFESA

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori CIRIELLI e BUZIO: Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2061)	180	
PRESIDENTE	180, 181	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	181	
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	180	
RAUTI	181	
VILLA	181	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
SIMONACCI: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316);		BOROGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185);
DE MEO ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119);		CATELLA: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241);
		BOFFARDI INES ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367);
		GALLONI: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi delle tre forze armate trattenuti in servizio (511);
		MANCO: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715);

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

FELICI e LOBIANCO: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (884);

FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (887);

BELLUSCIO: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (1050);

DE LORENZO GIOVANNI ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico 'aggiunto' e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066);

POLI: Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate (1085);

SAVOLDI e BALZAMO: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104);

SAVOLDI e BALZAMO: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105);

GIOMO ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (1129);

FELICI: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (1153);

MENICACCI ed altri: Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richia-

PAG.	PAG.
	mati o trattenuti, in virtù dell'art. n. 113, con il diritto di pensione acquisito (1541) 182
PRESIDENTE	183, 184, 186, 190, 191, 192
ANGELINI	189
BANDIERA	189
D'AURIA	184, 185, 188, 192
LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa	185, 190, 191
LUCCHESI, Relatore	183, 190
MAGRÌ	187, 188
NICCOLAI GIUSEPPE	186
PERRONE	186, 192
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	192

La seduta comincia alle 9,40.

VAGHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Cirielli e Buzio: Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio. « Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, nella seduta dell'11 aprile 1973.

L'onorevole Magrì ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGRÌ, Relatore. La Commissione è ben al corrente della questione che mi accingo a trattare, perché ci siamo più volte occupati di questo argomento.

Con legge del 10 giugno 1965, n. 309, agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra, fu consentita la promozione fino al grado di generale di brigata, promozione

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

che, precedentemente, era limitata fino al grado di colonnello. In tale occasione, si operò una dimenticanza: con la legge citata, non si prevede la possibilità, per questi ufficiali, di permanere in servizio oltre i termini per loro previsti quando non avrebbero potuto essere promossi oltre il grado di colonnello. Questi ufficiali, una volta conseguita la promozione a generali di brigata, avrebbero dovuto essere collocati in pensione una volta raggiunti gli stessi limiti di età in cui sarebbero stati collocati a riposo qualora fossero rimasti nel grado di colonnelli.

Fu presentata dai senatori Cirielli e Buzio la proposta di legge n. 828, che fu approvata dal Senato. In quell'occasione si ritenne però di affrontare una piccola variazione al testo della proposta di legge. Il testo originario prevedeva all'articolo 1: « Per gli ufficiali di cui sopra che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per il colonnello già appartenente allo stesso ruolo ». Era un testo molto chiaro; però i colleghi del Senato ritennero di usare una formula un po' più sofisticata, che suona così: « Per gli ufficiali, di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i pari grado, già appartenenti allo stesso ruolo, che non abbiano l'indicata provenienza ». Si è dovuto constatare che questa norma ora inapplicabile ed avrebbe lasciato le cose come stavano. Costatata questa difficoltà, abbiamo deciso di tornare al testo originario. Vi fu poi un arresto dell'iter di questa proposta di legge in Commissione bilancio. Superate alcune difficoltà adesso è al nostro esame.

È chiaro che dobbiamo tornare sul nostro proposito, nel senso di emendare il testo, ripristinando quello primitivo. Ma nel frattempo sono passati mesi e, se non inseriamo un'aggiunta, i limiti di età previsti sono già scaduti per uno dei tre ufficiali generali per i quali questa norma è stata proposta. Propongo, pertanto, che si ripristini il testo della proposta originaria dei senatori Cirielli e Buzio e si preveda una decorrenza dal 1° luglio 1973.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VILLA. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal relatore.

RAUTI. Sono d'accordo sull'approvazione di questo provvedimento, che permette di compiere un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo concorda con l'onorevole Magri e si rimette alla sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Senato.

ART. 1.

Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i pari grado, già appartenenti allo stesso ruolo, che non abbiano l'indicata provenienza ».

Il relatore propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per il colonnello, già appartenente allo stesso ruolo ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per il colonnello, già appartenente allo stesso ruolo ».

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge ver-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

rà fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 3: « Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Simonacci: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316); **de Meo ed altri:** Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119); **Bologna ed altri:** Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185); **Catella:** Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241); **Boffardi Ines ed altri:** Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367); **Galloni:** Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi

delle tre forze armate trattenuti in servizio (511); **Manco:** Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715); **Felici e Lobianco:** Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (884); **Felici e Lobianco:** Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (887); **Belluscio:** Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 (1050); **De Lorenzo Giovanni ed altri:** Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066); **Poli:** Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate (1085); **Savoldi e Balzamo:** Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104); **Savoldi e Balzamo:** Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105); **Giomo ed altri:** Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (1129); **Felici:** Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (1153)

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

e Menicacci ed altri: Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito (1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci: « Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio »; De Meo, Bresnani, Santuz e Fioret: « Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio »; Bologna, Buffone, Canestrari, Villa e Lucchesi: « Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio »; Catella: « Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Boffardi Ines, Marchetti, Vagli, Sangalli, Sisto, Vecchiarelli, Girardin, Giordano, Balasso e Traversa: « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC »; Galloni: « Provvedimento riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio »; Manco: « Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 »; Felici e Lobianco: « Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio »; Felici e Lobianco: « Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio »; Belluscio: « Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle

forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 »; De Lorenzo Giovanni, Nicolai Giuseppe, Rauti e Saccucci: « Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio »; Poli: « Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate »; Savoldi e Balzamo: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili »; Savoldi e Balzamo: « Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza e assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio »; Giomo, Quilleri, Gerolimetto e Serrentino: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio »; Felici: « Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio »; Menicacci, Nicolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni e Saccucci: « Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito ».

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione svolta in sede referente sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto: su di esso convennero tutti i gruppi, anche se qualche riserva era stata avanzata su alcuni punti. Su questo testo la Commissione bilancio ha espresso il suo parere favorevole, mentre la Commissione affari costituzionali ha fissato l'esame per il parere alla seduta odierna. Ne deriva che l'approvazione degli articoli sarà rinviata alla prossima seduta.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

Debbo, tuttavia, far presente che, dato che dal momento della formulazione del testo del Comitato ristretto è trascorso molto tempo, sono necessarie alcune variazioni sulla decorrenza ed altre modifiche non sostanziali, che d'accordo con il Governo ho predisposto e che illustrerò nel corso della discussione sugli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'AURIA. La discussione sul testo del comitato ristretto giunge al nostro esame dopo lungo *iter*. Subito dopo l'approvazione della legge n. 371 del 1968, all'inizio della quinta legislatura, furono presentate numerose proposte di legge in proposito, tra le quali ricordiamo quella dell'onorevole Durand de la Penne, presentata il 21 novembre 1968, la proposta Napoli, la proposta Palmitessa, la proposta Lenoci e Bertoldi e la famosa proposta Fornale n. 3073, presentata il 15 febbraio 1971. Già nella passata legislatura fu costituito un gruppo di lavoro per la formulazione di un testo unificato, che poi è stato sottoposto al gruppo costituito nel corso di questa Legislatura, quando sono stati ripresentati, in forma quasi identica, le proposte oggi iscritte all'ordine del giorno.

Il Comitato ristretto, nominato il 29 novembre 1972, ha ripreso in esame il problema, giungendo, il 2 maggio 1973, alla formulazione del testo oggi in esame. Nonostante questo lungo *iter*, la Commissione bilancio non ha ancora fatto pervenire il suo parere.

Il relatore ha sostenuto l'opportunità di approvare il testo della formulazione proposta dal Comitato ristretto, onde evitare ulteriori ritardi. Ritengo, tuttavia, indispensabile fare presenti determinate lacune del testo stesso. Innanzitutto, desidero rilevare la differenza tra il testo originario preso in esame dal Comitato ristretto e quello sul quale oggi discutiamo. Il che conferma, a mio avviso, che si è riusciti ad introdurre norme e principi che da anni gli interessati chiedevano vi fossero introdotti. Esprimo, pertanto, un giudizio positivo per il fatto che nel testo siano state recepite le richieste degli interessati.

Innanzitutto, mi pare vada messa in rilievo il riconoscimento esplicito dell'esistenza di un rapporto d'impiego nel caso dei trattenuti in servizio. È indubbiamente una cosa grossa, una questione fondamentale per cui si sono giustamente battuti a lungo gli ufficiali e i sottufficiali di complemento.

In questo provvedimento è, inoltre, riconosciuto il diritto al riscatto degli anni passati in servizio a fini previdenziali, il diritto alla buonuscita, con possibilità di riscatto anche per gli anni passati, il diritto a rimanere in servizio su semplice domanda, contrariamente a quanto si era sostenuto in passato, quando si voleva sottoporre a esame la domanda di coloro che erano vincolati alla ferma dalle leggi n. 371 e n. 808. È anche riconosciuto il diritto a rimanere per tutti coloro che abbiano comunque, prestato più di quattro anni sei mesi e un giorno di servizio, oltre a quello di leva. Infine, si riconosce il diritto ad usufruire del trattamento di malattia e delle indennità previste per tutti gli ufficiali, oltre a quello di passare nei ruoli dell'amministrazione civile attraverso pubblico concorso, in deroga ai limiti di età e in applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 229.

Come si vede, si è riusciti ad introdurre in questo provvedimento, sia pure dopo un lungo e travagliato *iter*, molti benefici. Ciò però non toglie che — come affermava lo stesso relatore — l'attuale testo non soddisfa appieno gli interessati, così come non soddisfa la nostra parte e, ritengo, molti altri colleghi della Commissione.

Per comprendere l'esattezza di questa posizione, basta leggere i testi delle proposte di legge presentate da democristiani, socialisti, socialdemocratici e repubblicani nella passata e nell'attuale legislatura.

Non vi è alcun dubbio che subito dopo che avremo approvato questo provvedimento ci vedremo costretti a ritornare sull'argomento. Prima di tutto perché nell'attuale testo manca una soluzione organica di quella che sarebbe dovuta essere la conseguenza diretta del riconoscimento del rapporto d'impiego e cioè l'inserimento in ruolo. Oggi, infatti, stiamo per la prima volta nella legislazione italiana approvando un testo di legge con cui si riconosce che il trattenimento in servizio costituisce rapporto d'impiego ma si trascura di sistemare in ruolo questo personale.

Ricordo a me stesso che in passata seduta la nostra parte aveva accolto la proposta con cui il relatore tendeva a definire « ad esaurimento » l'eventuale ruolo in cui collocare gli ufficiali e sottufficiali di complemento. Neppure questa soluzione minima ha però trovato accoglimento nel testo in esame.

Si consideri, inoltre, che questo provvedimento stabilisce che il rapporto di impiego « è regolato dalla presente legge », senza però prevedere poi tutta la normativa necessaria a tradurre in pratica questa norma. Ecco perché

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

dicevo che ci troveremo ben presto nella necessità di riesaminare il problema, anche perché questa lacuna lascia irrisolti moltissimi problemi.

Posso tra questi ricordare il mancato riconoscimento dell'aspettativa per ragioni di malattia o di famiglia; la mancata concessione dell'indennità speciale non reversibile per coloro che cessino dal servizio per ferite, lesioni o infermità causate dal servizio, come previsto dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La stessa legge riconosce il trattamento di quiescenza agli ufficiali in servizio permanente che abbiano cessato dal servizio per raggiunti limiti di età: perché non estendere la norma anche a quelli di complemento?

E si potrebbe continuare l'elenco di diritti che sono riconosciuti agli ufficiali in servizio permanente e non agli ufficiali e sottufficiali di complemento, nonostante si sia accettata la materia del rapporto di impiego. Questo significa forse che non s'intende riconoscere a questi ufficiali e sottufficiali diritti ormai propri di tutti i dipendenti statali? Oppure s'intende ritornare quanto prima sulla materia?

Tra le norme che erano previste nelle varie proposte di legge e che non sono state recepite nel testo attuale, bisogna ancora ricordare l'indennità di buonuscita forfettaria per coloro che abbiano prestato 15, 20 o 30 anni di servizio nel complemento ma che siano andati in pensione prima dell'entrata in vigore di questa legge. La mia parte politica ha, a questo proposito, accettato l'invito del sottosegretario Lattanzio a presentare un progetto di legge a parte.

Altro argomento scottante è quello dei benefici per i combattenti, che non sono stati riconosciuti agli ufficiali e sottufficiali già in quiescenza.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le ricordo che questo è un provvedimento che riguarda soltanto gli ufficiali e i sottufficiali in servizio.

D'AURIA. Però è anche vero che le varie proposte di legge presentate sia nella passata che nell'attuale legislatura prevedevano anche benefici per gli ufficiali e sottufficiali di complemento già in quiescenza. È per questo, onorevole Lattanzio, che ho fatto riferimento al complesso delle leggi che sono state proposte da parte di tutti i gruppi che compongono la Commissione.

Un'altra questione, che non ha trovato accoglimento nel testo in esame, è relativa alla

possibilità di ricostruire la carriera a coloro che oggi sono nel servizio permanente, ma provengono dal complemento. In loro favore abbiamo previsto che qualora raggiungano il limite di età possono permanere in servizio per due anni nell'ausiliaria. È l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere. Ma le proposte di legge sulla scorsa legislatura degli onorevoli Fornale e Simonacci prevedevano per questi casi la possibilità di avere la ricostruzione della carriera, facendo in sostanza un ritorno dal « permanente » al « complemento », da cui questi ufficiali provenivano.

Vorrei ricordare un altro principio, che non è stato accolto in questo testo, quello cioè di prevedere condizioni particolari per coloro che hanno combattuto nell'ultima guerra o che hanno partecipato alla lotta partigiana. La condizione particolare consisteva nella possibilità di ottenere la promozione con due anni in meno di quanto previsto dall'attuale legge sull'avanzamento.

Per quanto riguarda l'avanzamento, la normativa non è corrispondente alle proposte che erano state fatte dai colleghi di altri gruppi. Per il modo con cui la norma è formulata, la stragrande maggioranza degli ufficiali di complemento arriverà sì e no al grado di capitano. Forse qualcuno riuscirà a diventare maggiore, ma pochissimi avranno la possibilità di arrivare al grado di tenente colonnello. Nonostante che tali questioni fossero state previste nelle proposte di legge presentate dai vari gruppi, tuttavia esse non trovando accoglimento nella sostanza del provvedimento in esame. Dobbiamo dire che ancora una volta, almeno fino a questo momento, è prevalsa l'opinione di uomini e forze che continuano a voler considerare il « complemento » una cosa secondaria delle nostre forze armate, che continuano a voler considerare gli ufficiali e i sottufficiali di complemento come una parte delle forze armate, a cui si può non dare ciò che loro spetta per legge anche costituzionale. Nonostante che le proposte di legge presentate siano firmate dalla quasi totalità dei componenti della Commissione difesa, noi giungiamo all'approvazione di un provvedimento così importante in cui tuttavia mancano certi postulati fondamentali. Ciò avviene in contrasto con le leggi dello Stato italiano, in contrasto con la Costituzione, in contrasto con la situazione reale esistente nelle forze armate.

Vorrei ricordare che l'onorevole Andreotti, inaugurando l'anno accademico all'Accademia aeronautica di Pozzuoli, elogiò gli ufficiali e i sottufficiali per il grande servizio che

questi rendono allo Stato nello svolgimento della loro attività, cioè nel controllo e nel pilotaggio degli aerei. Vorrei, inoltre, ricordare una recentissima dichiarazione del generale Lucentini, capo di Stato maggiore dell'aviazione, il quale ha affermato pubblicamente che se non vi fossero gli ufficiali di complemento l'aviazione militare e la stessa aviazione civile non potrebbero essere mantenute in piedi, in quanto il 70 per cento circa degli addetti ai controlli degli aerei sono militari di complemento, il 60 per cento circa degli ufficiali addetti ai controlli meccanici e alla manutenzione degli aerei sono di complemento e finanche il 30 o 35 per cento degli ufficiali piloti sono di complemento.

Occorre, quindi, ricordare che gli ufficiali di complemento sono necessari alle forze armate, le quali senza di loro non saprebbero come assolvere i propri compiti e come soddisfare le proprie esigenze. Questa è la realtà, per cui gli uomini che fanno parte di tale realtà devono essere trattati alla stregua di tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione nel nostro paese. Purtroppo, nonostante tutto tale scopo non è stato completamente raggiunto. Noi siamo, tuttora, dell'opinione che l'*iter* del provvedimento vada accelerato il più possibile. Riteniamo, inoltre, doveroso dire, nonostante le nostre riserve — ove il relatore recedesse dalle cose che ha affermato nell'illustrare il provvedimento — che saremmo favorevoli ad esaminare proposte di miglioramento, non solo formali ma anche sostanziali.

È chiaro che, laddove questo non dovesse verificarsi, non saremmo certamente noi a fare in modo che la legge non vada avanti. Ci auguriamo soltanto che dalla Commissione possa essere approvato un testo che soddisfi quanto più possibile le esigenze e le aspettative di questo personale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al collega D'Auria che, nell'eventualità che si dovesse aderire alle proposte così genericamente emendative, non potremmo non restituire il testo alla V Commissione bilancio per il nuovo parere, quando anche l'emendamento fosse di pura forma e non comportasse un miglioramento che si sostanzia in un nuovo finanziamento. Desidero ricordare questo per non mettere la Commissione in condizione di ritenere che il nostro ulteriore cammino possa essere liberalizzato da questa costante.

NICCOLAI GIUSEPPE. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti relativi agli arti-

coli 1, 8, 22, 20-bis e 23. Sullo spirito di quanto testè ha detto il Presidente, ci rendiamo conto delle difficoltà ed è chiaro che se tali emendamenti dovessero costituire un ulteriore fermo all'*iter* della legge, li ritireremo.

Così stando le cose, noi diamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento tormentato, di cui già conosciamo i limiti, perché prima di nascere crea scontenti in coloro che sono i destinatari e proteste in chi ne subisce i contraccolpi. Non se ne dolga alcuno, ma anche questa vicenda è dimostrazione che le forze politiche della Commissione difesa continuano, per quanto riguarda le forze armate, a gestire il malcontento portando avanti la politica dei rattoppi e la politica assistenziale, rifiutandosi di imboccare la strada di un rinnovamento sostanziale e quanto mai necessario delle forze armate.

PERRONE. Mi rendo conto della necessità di approvare la legge, per dare così una soluzione a questi problemi. D'altra parte però, se anche dovesse essere rallentato il suo *iter*, sarebbe opportuno approvare una legge rispondente alle esigenze di una nuova realtà nel settore in oggetto di cui oggi ci si occupa. Ritengo cioè che il testo unificato non sia rispondente alla originale proposta di legge Simonacc. Non credo per esempio che, per quanto riguarda il primo punto dell'articolo 1, si possa dire che si istituisce un rapporto di impiego con norme relative alla presente legge. Io ritengo che nel momento in cui si fa una legge e si accende un rapporto di impiego per una parte di categoria più vasta, non si può prescindere da quelle che sono le norme che regolano l'intera categoria. Il volere accedere un rapporto di impiego con quella dizione credo che sia un nonsenso.

Ma vi è una seconda considerazione da fare. Spesse volte si dice che questo gruppo di persone è entrato dalla finestra. Rispetto alla porta attraverso la quale sono entrate altre persone; però è pur vero che lo Stato ha mantenuto questo personale in servizi essenziali. Il collega D'Auria poc'anzi faceva presente che alcuni ufficiali di complemento dell'aeronautica sono indispensabili. Io dico di più: sono indispensabili non solo per l'aeronautica militare, ma per l'intera collettività nazionale. Infatti, se è vero che essi compiono un servizio di istituto, è altrettanto vero che ad esempio i servizi civili dell'Alitalia si servono del controllo aereo dei servizi militari. E se lo Stato imponesse all'Alitalia di servirsi di un servizio autonomo per il controllo aereo, per-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

deremmo validi ufficiali di complemento che andrebbero ad occupare quei posti che per venti anni lo Stato ha negato.

È doveroso pertanto sistemare questa categoria. È pur vero che bisogna fare ammenda per il fatto che ufficiali di complemento hanno firmato la rafferma per quattro o cinque volte; si tratta di ufficiali che si trovano in queste condizioni da venti anni e che il Ministero della difesa ha mandato in quiescenza con una pensione modestissima.

Io mi sono permesso di far rilevare nella precedente discussione che a mio avviso, ove vi fosse stata l'intenzione di agevolare queste persone e costituire un rapporto di impiego, non c'era bisogno di un grosso articolato. Io mi richiamo in merito alle varie proposte di legge che in grande maggioranza sono di colleghi della democrazia cristiana.

Mi sono sforzato di dimostrare all'allora presidente e al relatore che si sarebbe potuto pervenire allo stesso risultato ove, invece di fare un grosso articolato, si fosse proceduto a fare quello che lo Stato già ha fatto per altre categorie (e non solo lo Stato, ma anche il parastato e gli enti locali), con la costituzione di ruoli speciali aggiunti attraverso i quali fare procedere questo personale, anche stabilendo aliquote più modeste rispetto a quelle previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Le cose sono due: o questo personale adibito a questi servizi è indispensabile per lo Stato italiano e va mantenuto con tutti i crismi della legalità e quindi inserito nello Stato attraverso le porte e non certamente attraverso le finestre, oppure non è servito allo Stato italiano, e allora vorrei sapere dal Ministero della difesa e dal Ministero del tesoro se per caso lo Stato ha elargito della beneficenza mantenendo migliaia e migliaia di persone che non erano, a giudizio, oggi, di questi Ministeri, indispensabili per le strutture dello Stato italiano.

Ritengo, quindi, che forse sarebbe opportuno ritardare di un poco l'*iter* del provvedimento, pur di fare una legge chiara, che sia rispondente alla realtà della situazione attuale. Pertanto, poiché sono presentatore di alcuni emendamenti, ritengo di dover insistere, signor Presidente, perché questi emendamenti siano posti all'attenzione degli onorevoli colleghi della Commissione difesa.

MAGRI. Il gruppo della democrazia cristiana ha avvertito, nella passata legislatura ed anche in questa, l'importanza dell'argomento in discussione, e i colleghi sanno come

proprio all'inizio dei nostri lavori ci siamo tutti impegnati, con convergenza singolare di buona volontà, per mandare avanti questo complesso di proposte di legge, prendendo a base il testo unificato che era stato già predisposto nella precedente legislatura e modificandolo, attraverso uno studio molto attento, in modo senza dubbio assai soddisfacente.

Vediamo perché abbiamo sentito come fosse giusto e urgente mandare avanti queste proposte di legge.

In realtà la situazione che si era determinata anche attraverso l'approvazione di precedenti leggi era tale che contrastava con le nostre fondamentali convinzioni circa i rapporti sociali e i rapporti di lavoro. Non occorre che io ricordi ai colleghi come queste leggi alle quali mi riferisco siano sostanzialmente due. Con la prima fu stabilito l'istituto della ferma quinquennale: fu un primo tentativo per disciplinare lo stato di quegli ufficiali di complemento i quali chiedevano di rimanere ancora per qualche tempo in servizio. Quali possano essere le ragioni che inducono dei giovani ufficiali di complemento a chiedere di rimanere ancora qualche tempo in servizio è facilmente intuibile e quindi non credo sia il caso che io mi ci soffermi.

Questa ferma quinquennale, però, determinava uno stato di cose veramente in contrasto. ripeto, con le nostre convinzioni più radicate circa i rapporti di lavoro. Quella legge, in fatti, praticamente prevedeva che dopo cinque anni questi ufficiali se ne tornassero a casa con un piccolo premio, se non erro, di centomila lire per anno. Noi sappiamo, invece, che nelle altre amministrazioni pubbliche quando un dipendente assunto a titolo precario resta in servizio continuativo per più di tre mesi, questi addirittura diventa non più licenziabile. Era perciò veramente strano che nell'esercito vi fossero degli ufficiali i quali rimanendo in servizio per cinque anni, andassero poi a casa in quelle condizioni.

Venne quindi una seconda legge — ovviamente votata dal Parlamento e perciò con il concorso e, come risulta dagli atti parlamentari, con l'attiva e consapevole collaborazione di tutte le parti — con la quale si cercò di migliorare questa situazione, e in effetti la si migliorò, stabilendo che gli ufficiali di complemento trattenuti in ferma quinquennale potessero rimanere in servizio fino al raggiungimento dei limiti di tempo minimi per il conseguimento della pensione.

Si credette con questo di aver fatto un notevole passo avanti, e in effetti un passo avan-

ti si fece, ma si venne a creare una situazione, potremmo quasi dire, di maggior disagio. Infatti, mentre l'ufficiale di complemento che resta rafferma per cinque anni e poi va via è ancora molto giovane ed ha quindi la possibilità di trovarsi un altro lavoro (e spesso coloro che rimanevano raffermati lo facevano proprio con l'intenzione di prepararsi nel frattempo un'altra strada da percorrere), l'ufficiale il quale resta in servizio per 19 anni e 6 mesi, che raggiunge un certo grado, supponiamo di capitano o forse anche di maggiore, e poi viene posto in quiescenza con il minimo di ipensione può trovarsi in una situazione di gravissimo disagio. È un ufficiale che probabilmente nel frattempo si è creata una famiglia, che ha acquisito nella società un posto degno di grande considerazione e rispetto e che all'improvviso si viene a trovare nella condizione di disoccupato e in una età in cui, purtroppo, oggi non è più facile trovare altra occupazione.

Sono state queste le ragioni che ci hanno indotto ad impegnarci per modificare la legislazione esistente al riguardo e per portare delle modificazioni veramente sostanziali.

Io non ripeterò qui quello che ha detto anche il collega D'Auria circa le modificazioni che abbiamo apportato e il loro valore. Dirò, infatti, che abbiamo stabilito che questi ufficiali possano permanere in servizio fino ai limiti di età previsti per il grado da essi raggiunto, ed è già questa una equiparazione molto importante. Ci siamo poi preoccupati di vedere tutti i vari aspetti per quanto riguarda l'assistenza, la previdenza, la quiescenza e le altre facilitazioni a cui il pubblico impiegato ha diritto.

A questo punto però, sorgono delle obiezioni, ed è normale che sorgano perché la ricerca del meglio è legittima in ciascuno. Viene quindi l'obiezione cui hanno fatto riferimento i colleghi che hanno parlato poc'anzi i, quali hanno chiesto perché non si sia voluto creare un ruolo per questi ufficiali, magari un ruolo ad esaurimento.

D'AURIA. Lo aveva proposto lo stesso relatore.

MAGRI. Ebbene, onorevoli colleghi, il ruolo ad esaurimento è un ruolo che è chiuso alla sorgente e che permane fino a tanto che coloro che vi sono dentro restano in servizio. Nel nostro caso noi non abbiamo la chiusura alla sorgente, ma non abbiamo neanche una esclusione *a priori* che a un certo momento questa sorgente possa essere chiusa. Siamo quindi in

una situazione del tutto particolare. Può darsi, cioè, che a un certo punto le nostre forze armate non abbiano più bisogno di ufficiali di complemento trattenuti e non vi è alcuna legge che imponga di accettare la domanda dell'ufficiale di complemento il quale, dopo aver compiuto il suo servizio di ferma, chiede di rimanere in servizio. Se non ve n'è bisogno la domanda non viene accettata. In tal caso questa categoria cessa perché la sorgente si è chiusa; ma fino a tanto che la sorgente non si chiude noi abbiamo questa schiera di ufficiali *a latere* ai quali è giusto che si riconoscano tutte le garanzie che vengono normalmente riconosciute in un rapporto d'impiego. Ma siamo in un rapporto d'impiego speciale: ecco, onorevoli colleghi, quello che vorrei sottolineare.

Si potrebbe facilmente risolvere tutto con un solo articolo nel quale si dica che gli ufficiali di complemento trattenuti hanno lo stesso *status*, lo stesso trattamento e tutte le garanzie e i diritti degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Ma, onorevoli colleghi, vi pare possibile che si possa risolvere il problema in maniera così semplicistica? Vi pare possibile che l'ordinamento delle forze armate italiane possa contemplare, da un lato, un *iter*, per così dire, normale, cioè l'*iter* che si segue attraverso i concorsi per le accademie, i corsi per le accademie e tutto quanto è previsto perché un ufficiale possa diventare tale in servizio permanente effettivo, e dall'altro lato vi sia poi un'altra strada per la quale non vengono richieste tutte queste tappe iniziali, ma che consente di raggiungere le stesse mete, gli stessi obiettivi, lo stesso trattamento, soltanto attraverso la richiesta, su un foglio di carta bollata - e non so neppure se sia necessaria la carta bollata - di trattenimento in servizio?

È evidente, onorevoli colleghi, che se noi volessimo stabilire nella nostra legislazione una cosa di questo genere finiremmo con l'inserirvi qualche cosa contrastante non solo con l'ordinamento ma anche con lo stesso buon senso. Ecco perché nell'articolo abbiamo detto « rapporto di impiego disciplinato dalle disposizioni della presente legge ». Naturalmente è stata nostra cura, nostro impegno far sì che « le disposizioni della presente legge » fossero le più larghe possibili e prevedessero, per quanto è umanamente possibile, tutte le ipotesi e le risolvessero nel modo più favorevole per questi ufficiali di complemento. Può darsi che qualche cosa ci sia sfuggita e che, quindi, qualche inconveniente possa nascere. Ebbene, se questo si dovesse verificare, il pro-

blema potrà nuovamente essere portato all'attenzione del Parlamento il quale prenderà in considerazione gli inconvenienti ravvisati nell'*iter* di attuazione di questa legge e vi porrà rimedio con disposizioni particolari. Ma in questo momento, onorevoli colleghi, francamente non credo che convenga far ancora attendere una categoria così vasta e che è giustamente impaziente, per portare ulteriori ritocchi migliorativi. Prego pertanto i colleghi che volessero presentare degli emendamenti di non farlo perché finirebbero per creare veramente una situazione di disagio. Non vorrei che qualche collega presentando un emendamento volesse da parte sua salvarsi l'anima nella fiducia che altri colleghi si assumano l'ingrato compito di respingerli. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo essere estremamente franchi nel dire se vogliamo che questo provvedimento raggiunga finalmente il suo obiettivo o se invece vogliamo che questo provvedimento rischi di perdersi nelle secche dei rinvii tra una Commissione e l'altra.

L'onorevole D'Auria poco fa in una sua interruzione si è riferito a coloro che sono già fuori del servizio. Ora noi abbiamo previsto attraverso queste norme una certa possibilità di rientrare. Comunque questa non è una legge per coloro che non ci sono ma per coloro che ci sono o che sono nelle condizioni di poter rientrare nel servizio. Comunque questo problema potrà essere affrontato e risolto successivamente. Non credo che sia utile trattarlo in occasione di questa legge sia per non appesantirne l'*iter* sia anche per ragioni di chiarezza legislativa.

Concludo, onorevoli colleghi, ribadendo la soddisfazione del nostro gruppo per aver potuto, attraverso l'impegno che è durato molti mesi e grazie anche all'attiva cooperazione del rappresentante del Governo, portare questa legge a quello che ritengo possa essere ormai la sua approvazione.

BANDIERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il difficile e a volte tormentato *iter* di questo provvedimento ci dice quanto sia importante oggi varare il testo sottoposto al nostro esame. Chi ha seguito questa legge, nel gruppo informale di lavoro prima e in Commissione poi, sa che tutti i tentativi di migliorarla si sono urtati, non contro una ostilità, diciamo così, proveniente da forze occulte, ma contro difficoltà obiettive. Il fatto è che l'ordinamento militare italiano è un ordinamento antiquato, ormai scarsamente rispondente alle nuove esigenze delle forze armate investite oggi da un processo di trasformatio-

ne di carattere tecnologico. Questa legge per l'appunto si riferisce ancora al vecchio ordinamento. Proprio da questo distacco tra nuove esigenze e ordinamento antiquato nascono continuamente numerosi e gravi problemi. Così, quando abbiamo affrontato il problema degli ufficiali di complemento, è sorto subito il problema degli ufficiali dei ruoli speciali, e ogni tentativo di miglioramento che veniva fatto finiva per divenire una ingiustizia verso altre categorie. È certo che certi problemi vanno risolti attraverso una legge organica ma è altrettanto vero che tutto quello che si poteva fare con questo provvedimento è stato fatto e quindi sembra inopportuno ritardarne l'approvazione prolungando nel tempo le attese e le ansie degli ufficiali di complemento. Questa legge, lo sappiamo, è attesa con ansia anche dalle famiglie e risponde largamente a molte attese. Pertanto, pur avvertendo la necessità di apportare in prosieguo di tempo eventuali necessarie modifiche, ritengo che si faccia cosa giusta approvando ora il provvedimento al nostro esame.

Sono stati sollevati in questa sede diversi problemi, ad esempio quello relativo agli ufficiali di complemento, specie quelli dell'aeronautica, che sono divenuti parte essenziale del nostro ordinamento militare e che svolgono la loro opera in servizi tecnici (controllo aerei). Questo, come altri problemi, non potevano essere affrontati con questa legge. Sicuramente dovranno formare oggetto di esame in un prossimo futuro. Così il controllo aereo di competenza delle forze armate potrà essere domani organizzato in un rapporto con l'aviazione civile, attraverso l'istituzione di un ruolo, di un corpo speciale, come a suo tempo si è fatto per le capitanerie di porto. Comunque, è certo, che questi problemi non possono essere affrontati oggi e non ci resta quindi che varare sollecitamente il testo al nostro esame rinviando al futuro di quelle sperequazioni ed ingiustizie che potranno eventualmente crearsi con l'approvazione di questo testo.

ANGELINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto spesso lamentiamo la presenza di un ordinamento vecchio e ormai superato ed affermiamo che, proprio per questo fatto siamo costretti a varare delle leggi che in sostanza non soddisfano nessuno. Ora a me sembra che il richiamo a questa realtà perché non finisca per servire come paravento deve essere accompagnato dall'impegno concreto della Commissione a riprendere i suoi lavori perché si giunga rapidamente all'attuazione di un ordinamento moderno.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

L'onorevole D'Auria ed altri colleghi si sono richiamati ai limiti che questa legge comporta ed hanno accennato a coloro che sono già in servizio e a coloro che sono andati in pensione e che proprio per l'assenza di una legge non hanno ottenuto certi benefici. Vorrei comunque richiamare l'attenzione sull'elemento che è venuto fuori durante la discussione in Commissione, elemento che limitava in certo qual modo le possibilità di migliorare la legge. Mi riferisco cioè all'equilibrio che si doveva creare fra gli ufficiali dei ruoli speciali che avevano dovuto subire una retrocessione di grado per entrare nella riserva e gli altri rimasti di complemento. Questo equilibrio a mio avviso è stato rotto, ed è, pertanto, necessario, eventualmente con successivi provvedimenti, qualora il Governo non intenda con il provvedimento in discussione apportare i miglioramenti che noi vogliamo suggerire, far sì che avvenga il passaggio di questi ufficiali dei ruoli speciali ai gradi che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti di complemento, nel momento in cui passano nella riserva. È vero che l'articolo 17 di questo nuovo regolamento stabilisce che raggiunti i limiti di età, di cui all'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali passano nell'ausiliaria, e che tale passaggio (come ci è stato precisato da un tecnico nel corso della discussione di questi problemi) comporta la promozione di un grado, però è da tenere presente che qualche volta l'avanzamento di un solo grado non compensa la perdita che questi ufficiali hanno avuto nel momento in cui sono passati dal complemento ai ruoli speciali. Noi chiediamo pertanto che attraverso provvedimenti particolari e singoli si realizzino determinati miglioramenti; una situazione che a nostro avviso deve essere sanata, e che sottoponiamo, quindi, alla attenzione della Commissione, è quella degli ufficiali che passati dal complemento ai ruoli speciali sono passati per questo da capitano a sottotenente, e che si sono visti scavalcare da altri entrati dopo di loro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCCHESI, Relatore. Non devo che ribadire le dichiarazioni da me fatte all'inizio della discussione sulle linee generali, confortato in questo dalle chiarissime precisazioni fornite dall'onorevole Magri, che, già presidente di questa Commissione, ha seguito con pazienza e lodevole avvedutezza le discussioni nel Comitato ristretto. Il discorso da fare è sempre

lo stesso: se noi vogliamo mettere le mani in questa materia, possiamo trovare tutti i motivi per migliorare, per modificare o per aggiungere articoli. Tuttavia, è probabile che, pur riuscendo a chiarire qualche ombra, ne causeremmo altre. Noi abbiamo discusso a lungo di questo problema, per quasi due legislature, e siamo arrivati concordemente alla formulazione oggi al nostro esame. Se si vuole ottenere un concreto risultato, ritengo che si debba approvare il provvedimento nell'attuale formulazione, salvo a rivedere successivamente, anche in base alla futura esperienza, quelle che potranno essere le discrasie. Del resto, il Parlamento avrà sempre la possibilità di rivedere questo problema, qualora se ne presentasse la necessità.

Per quanto riguarda l'invito formulato dalla Commissione bilancio, come relatore faccio mio tale invito, e presento formalmente un emendamento all'articolo 28, al fine di sostituire le parole « 100 milioni » con le parole « 102 milioni », e la data « 1973 » con la data « 1974 ».

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero, innanzitutto, ringraziare il presidente della Commissione per la sollecitudine dimostrata nel mettere all'ordine del giorno dei lavori della Commissione questo problema, la cui soluzione è attesa non soltanto dagli interessati, ma anche da tutti i gruppi politici. È significativo il fatto che l'onorevole Guadalupi, da poco nominato Presidente della Commissione, abbia mostrato tanta sensibilità nei confronti di questa materia. Mi sia consentito cogliere l'occasione per ringraziare il predecessore dell'onorevole Guadalupi, l'onorevole Magri, per la paziente e fattiva opera da lui svolta, unitamente ai rappresentanti di tutti i gruppi politici, perché si riprendesse il testo della passata legislatura e lo si aggiornasse secondo le impostazioni nuove che via via abbiamo dato alla soluzione dei problemi. Ringrazio il relatore, e ringrazio poi in modo particolare il collega D'Auria per aver voluto ricordare lo sforzo che il Governo, ed in particolare chi ha l'onore di parlare, ha compiuto nel cercare di venire incontro al massimo alle varie proposte che venivano via via formulate, e che nei limiti del possibile mi pare siano state largamente accolte. È stato dato atto dello sforzo compiuto nella passata legislatura e di quello compiuto nella presente legislatura: certo, questo sforzo ha incontrato dei limiti, e soprattutto il limite derivante dall'oggetto della legge, in cui non si parla degli ufficiali di complemento,

ma di quelli trattenuti in servizio in questo momento. E devo dire che ci siamo resi conto del fatto che nel periodo di tempo intercorso dalla fine della passata legislatura ad oggi sono maturate nuove situazioni. Il Ministero della difesa, nella misura in cui ha potuto farlo in via amministrativa, ha tenuto conto di queste realtà, ed ha continuato a trattenere in servizio molti ufficiali proprio in attesa del definito varo da parte del Parlamento di questo provvedimento. Certo ci sono problemi degli ufficiali di complemento, e problemi degli ufficiali di complemento trattenuti che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età; purtroppo certi limiti sono invalidabili. In questo momento presso la Commissione difesa del Senato è in discussione il provvedimento relativo alla dirigenza, e ci si rende conto che molti ufficiali non beneficieranno di quel provvedimento, poiché sono stati collocati a riposo prima che la legge scattasse.

Mi pare, tuttavia, che il problema di fondo sia stato pienamente risolto dal provvedimento in discussione, anche se ci rendiamo conto che alcuni miglioramenti potranno essere apportati in avvenire; la Commissione potrà comunque eventualmente riaffrontare il discorso. Il tema di fondo consiste nel prendere atto che questi ufficiali e sottufficiali di complemento sono stati trattenuti in servizio non soltanto per esigenze obiettive delle forze armate, ma anche per esigenze di tutta la comunità civile del paese. È stato fatto riferimento più volte agli ufficiali dell'aeronautica che sono trattenuti in servizio per le necessità relative al traffico aereo; tutti sappiamo che ogni giorno ci sono richieste in questo senso, perché il traffico aereo è in aumento, ed è giusto che si cerchi di trattenere in servizio tutto quel personale che è indispensabile per garantire l'efficienza del servizio. Dobbiamo, pertanto, trarre da tutto questo il convincimento che il personale di cui si parla è trattenuto in servizio per esigenze obiettive.

È stato fatto riferimento, anche dal collega Angelini, al problema della legge di riordinamento. Tale problema va visto alla luce della realtà che il Ministro della difesa sta affrontando, cioè alla luce del problema di una ristrutturazione di carattere generale, su cui procedere in un secondo tempo per sottoporre al Parlamento un disegno di legge sul riordinamento. Vi sono situazioni nuove che si vanno determinando nell'ambito delle forze armate, così come ci sono situazioni vecchie che forse possono essere superate nell'ambito di questa ristrutturazione, intorno alla quale or-

mai da diversi mesi l'apposita Commissione ministeriale sta lavorando. Ci auguriamo che si possa arrivare rapidamente al termine di questi lavori, come il Ministro ha detto al Senato.

Credo che da questo punto di vista vada impostato il problema degli ufficiali di complemento trattenuti per esigenze di servizio, esigenze che neppure oggi siamo in condizione di poter prevedere in tutti i loro sviluppi; chi pensasse il contrario, non avrebbe una visione obiettiva e forse nemmeno sufficientemente serena dalla realtà in cui ci muoviamo. Una volta superato il problema della ristrutturazione, e quindi della nuova legge di riordinamento, penso che debba essere rivisto anche il problema degli ufficiali di complemento trattenuti per esigenze di servizio, possibilmente arrivando a chiudere il fenomeno alla sorgente ed a risolvere la questione o ampliando gli organici o con altre forme che possano continuare a soddisfare queste esigenze. È mio personale convincimento che tali esigenze possano essere risolte con la possibilità, oggi molto ridotta, di consentire ai sottufficiali meritevoli e in possesso di titolo di studio di passare nel ruolo ufficiali e quindi di assolvere a queste nuove incombenze.

Concludendo, credo che la Commissione difesa della Camera possa essere sufficientemente lieta per aver compiuto un lavoro paziente e buono. Consentitemi di ricordare lo apporto dato da alcuni colleghi, che nel corso di questo lungo *iter* ci hanno lasciati; desidero ricordare in particolare gli onorevoli Lombardi e De Lorenzo, che facevano parte non soltanto della Commissione ma anche del Comitato ristretto che si è occupato di questo problema, e che oggi non possono avere la soddisfazione legittima di approvare un provvedimento al quale avevano dato la loro adesione più convinta.

In quel senso mi unisco all'invito rivolto dal relatore, pregando la Commissione di voler approvare questa mattina gli articoli del provvedimento, nella viva speranza che esso possa venir definitivamente approvato dal Senato prima dell'inizio del nuovo anno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Lattanzio e lo prego di dichiarare se è d'accordo sulla formulazione di cui al nuovo testo dell'articolo 28.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non soltanto sono d'accordo, ma vorrei che, in sede di esame degli articoli, la Commissione tenesse conto dei suggerimenti

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

dati dal Ministero del tesoro, in modo che il provvedimento non incontri ulteriori ostacoli presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

PRESIDENTE. A questo punto dovremmo passare alla discussione degli articoli: non essendo pervenuto il parere della I Commissione rinviemo tale discussione alla prossima seduta. Devo, tuttavia ricordare che sono stati presentati molti emendamenti, finora a firma dell'onorevole Perrone ed altri e dall'onorevole Niccolai. Al fine di predisporre la discussione della prossima seduta, mi permetto di chiedere agli onorevoli presentatori se non ritengano opportuno trasformare gli emendamenti in ordine del giorno.

PERRONE. Raccolgo l'invito del Presidente per tutti gli emendamenti da me presentati, ad eccezione dell'emendamento all'articolo 13, relativo alle possibilità di impiego ed alle promozioni, anche se sono convinto che alcuni di essi darebbero una maggior chiarezza al provvedimento.

NICCOLAI GIUSEPPE. Raccolgo la raccomandazione del Presidente, soprattutto per la considerazione di carattere morale più che politica che ha espresso l'onorevole Magri. Se ho ben compreso, egli ha detto che gli emendamenti presentati in questo contesto potrebbero rappresentare un espediente per vestire le penne del pavone e per gettare sui colleghi la responsabilità del rigetto. Pertanto ritiro gli emendamenti presentati.

D'AURIA. Comunico che, dopo avere ascoltato gli interventi dell'onorevole relatore, del rappresentante del Governo e di altri colleghi, non presenterò la serie di emendamenti che avevo predisposto per evitare che si incorra in un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento; e per non correre il rischio altresì di un paventato insabbiamento del provvedimento stesso, cosa che ovviamente non rientra negli auspici di nessuno dei componenti la Commissione.

Rivolgo un invito alla Presidenza affinché non si abbia a formalizzare troppo in merito agli emendamenti proposti, nel senso che si pervenga a correzioni non solo formali, ma anche sostanziali, senza arrivare, per quanto

possibile, ad un diretto confronto in questa sede tra le varie parti, che non avrebbe ragion d'essere. Ritengo che in tal modo si possa giungere rapidamente alla definitiva stesura del provvedimento ed alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Possiamo considerare, in verità, che la Commissione si sia già espressa positivamente sul testo degli articoli del Comitato ristretto. Rinvio la discussione degli articoli alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Cirielli e Buzio: Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassegnati in servizio sedentario (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (2061):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Armani, Bandiera, Bisignani, Bodrito, Bologna, Bova, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, De Meo, Frau, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magliano, Magri, Mazzarino, Mignani, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Pellizzari, Rauti, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO